

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALL'INTRODUZIONE E AL TRASPORTO, DA PARTE DI PRIVATI, DI ARMI, ESPLOSIVI E QUALSIASI MEZZO DISTRUTTIVO O DI CATTURA, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA RISERVA NATURALE DEI LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE.

Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e dall'articolo 27, comma 2, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), disciplina il rilascio delle autorizzazioni, da parte dell'Ente gestore della Riserva Naturale dei laghi Lungo e Ripasottile, all'introduzione e al trasporto, ad opera di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nell'ambito della Riserva medesima.

2. Le norme del presente regolamento si applicano in tutto il territorio della Riserva, come perimetrato ai sensi della legge regionale del 17 giugno 1985, n. 94 (Istituzione della riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile), fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

3. Non rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento e non necessita di preventiva autorizzazione da parte dell'Ente gestore della Riserva l'introduzione ed il trasporto di armi sulla strada regionale 79 Ternana, nel tratto compreso all'interno del perimetro della Riserva.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "introduzione", l'ingresso ovvero l'immissione ovvero l'accesso di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nell'ambito della Riserva;
- b) "trasporto", il transito ovvero l'attraversamento del territorio della Riserva con armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;
- c) "privati", tutti i soggetti che non rientrano nelle seguenti categorie o in categorie ad esse equiparabili:
 - 1) personale appartenente alle Forze Armate dello Stato, alle Forze di Polizia nonché ai Servizi di sicurezza di altro Stato che abbiano armi in dotazione ai sensi della normativa vigente in materia;

- 2) addetti al servizio di Polizia municipale e provinciale, che abbiano armi in dotazione ai sensi della normativa vigente in materia;
- 3) personale diplomatico di Stati esteri che abbia armi in dotazione in forza di convenzioni e/o usi internazionali e ai sensi della normativa vigente in materia;

Art. 3

(Introduzione e trasporto di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo di distruzione e cattura nell'ambito della Riserva)

1. L'introduzione e il trasporto, da parte di privati, di armi, esplosivi o qualsiasi mezzo di distruzione o cattura nell'ambito del perimetro della Riserva, è consentito esclusivamente previa espressa autorizzazione del Direttore della Riserva stessa, lungo i percorsi individuati nel provvedimento autorizzatorio e nel rispetto delle eventuali prescrizioni ivi contenute.

2. Il trasporto delle armi non è comunque consentito al di fuori delle strade principali (statali, regionali, provinciali, comunali), vicinali o interpoderali.

3. Il percorso autorizzato all'interno della Riserva deve essere effettuato senza soste intermedie, salvo cause di forza maggiore.

4. Le armi devono essere trasportate scariche, riposte in apposita custodia e collocate in una sede separata dalle munizioni.

5. E' vietato trasportare armi, ancorché scariche e in custodia, esplosivi o qualsiasi mezzo di distruzione o cattura, percorrendo a piedi l'area della Riserva.

6. Il trasporto di armi, esplosivi o qualsiasi mezzo di distruzione o cattura deve comunque avvenire in ottemperanza alla normativa vigente in materia.

7. Sono fatti salvi tutti i nulla osta, permessi, licenze o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente per il possesso di armi, esplosivi o qualsiasi mezzo di distruzione o cattura.

Art. 4

(Deroghe al divieto di introduzione e trasporto di armi e mezzi di cattura)

1. Sono esentati dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 3:
 - a) i soggetti autorizzati, ai sensi della normativa vigente in materia, al porto d'armi ai soli fini della

difesa personale;

- b) le guardie particolari giurate dipendenti dagli istituti di vigilanza privata, esclusivamente nell'ambito del servizio d'istituto, nel solo orario di lavoro e dei percorsi di servizio;
- c) i dottori in veterinaria esercenti la relativa professione, limitatamente alla detenzione ed al trasporto di strumenti che, sebbene catalogati e/o classificati come armi, siano necessari per eseguire gli interventi loro richiesti, nel rispetto della normativa vigente in materia;
- d) i soggetti autorizzati dall'Ente gestore della Riserva ad effettuare prelievi faunistici e abbattimenti selettivi necessari per ricomporre gli squilibri ecologici, limitatamente ai percorsi necessari allo svolgimento di tali attività, nei periodi e secondo le modalità previste dall'Ente stesso;
- e) i ricercatori che svolgono attività di ricerca scientifica per conto dell'Ente gestore della Riserva o da esso autorizzati, secondo i mezzi, i luoghi e i periodi indicati nel programma di ricerca;
- h) i pescatori titolari di regolare licenza di pesca, limitatamente ai mezzi di cattura da pesca legalmente consentiti e limitatamente ai laghi e ai corsi d'acqua in cui la pesca è consentita dalle vigenti normative e dal “ Regolamento stralcio dell'attività di pesca sportiva della Riserva Naturale Regionale Laghi Lungo e Ripasottile ”, approvato con Deliberazione Commissariale n. 2 del 26/01/2012 e modificato con Deliberazione Commissariale n. 4 del 13/02/2012, con Deliberazione Commissariale n. 5 del 27/02/2012 e con Deliberazione Commissariale n. 10 del 23/04/2012.

Art. 5 (Autorizzazione)

1. L'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 3 è presentata al Direttore della Riserva secondo il modello facsimile di cui all'allegato “A” al presente regolamento.

2. L'istanza di autorizzazione è personale e deve contenere, oltre alle generalità dell'interessato:

- a) le finalità per cui si chiede l'autorizzazione;
- b) gli estremi del porto d'armi e/o di altre autorizzazioni/nulla osta/atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e la relativa scadenza;
- c) l'elenco delle armi/esplosivi/mezzi di distruzione o cattura che si intendono introdurre o

trasportare, con l'indicazione della matricola e/o degli elementi identificativi e copia della denuncia delle armi interessate;

- d) l'indicazione dettagliata del percorso che si intende effettuare;
- e) l'ambito di caccia prescelto, in caso di soggetti che esercitano attività venatoria.

3. L'istanza di autorizzazione va presentata a mano, a mezzo posta o tramite fax, presso la sede della Riserva.

4. L'autorizzazione è rilasciata dal direttore dell'Ente di gestione della Riserva entro 30 giorni dalla ricezione della relativa istanza.

5. Il provvedimento autorizzatorio, previa adeguata motivazione, può indicare un tragitto diverso, in tutto o in parte, da quello segnalato dal richiedente.

6. L'autorizzazione ha durata annuale. Limitatamente al trasporto e all'introduzione di armi per uso venatorio e uso sportivo, l'autorizzazione ha la durata della rispettiva licenza di porto d'armi in possesso del richiedente.

7. Il mancato rispetto delle prescrizioni e di tutti i dati identificativi contenuti nel provvedimento autorizzatorio, compresi quelli relativi all'arma, nonché l'eventuale revoca della licenza del porto d'armi e/o delle altre autorizzazioni/nulla osta atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, comportano la decadenza dall'autorizzazione stessa.

Art. 6

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia e, in particolare, la l. 394/1991 e successive modifiche.

Art. 7

(Pubblicazione)

1. Il presente regolamento è pubblicato nell'albo on-line del sito istituzionale dell'Ente gestore della Riserva.